




CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PTPCT - PIANO TRIENNALE (2019-2021)  
DI **PREVENZIONE** DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA



# Indice

## **1. Premesse**

### **1.1. Introduzione**

### **1.2 Il quadro normativo di riferimento**

### **1.3 Il ruolo del Consiglio regionale nella strategia di prevenzione**

## **2. Presentazione del Piano**

## **3. I soggetti coinvolti nella prevenzione**

### **3.1 Analisi del contesto esterno**

### **3.2 Analisi del contesto interno**

#### **3.2.1 la struttura organizzativa**

#### **3.2.2 L'organo di indirizzo politico**

#### **3.2.3 Il Responsabile della prevenzione**

#### **3.2.4 I dirigenti e referenti per la prevenzione**

#### **3.2.5 I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio**

### **3.3 La Commissione Indipendente di Valutazione**

### **3.4 Coinvolgimento dei soggetti esterni**

#### **3.4.1 Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta**

#### **3.4.2 Coinvolgimento dei soggetti esterni e peculiarità delle funzioni istituzionali del Consiglio**

## **4. La gestione del rischio**

### **4.1 Metodologia per la valutazione del rischio**

### **4.2 Individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione**

## **5. Le misure per la prevenzione della corruzione**

### **5.1 Programma triennale (2019-2021) per la trasparenza e l'integrità**

#### **5.1.1 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

##### **5.1.1.1 Normativa di riferimento**

##### **5.1.1.2 Aspetti procedurali**

##### **5.1.1.3 Obiettivi strategici in materia di trasparenza del Piano della performance 2019-2021**

##### **5.1.1.4 Il Consiglio regionale - il contesto interno**

##### **5.1.1.5 Ricognizione dei principali portatori di interessi del Consiglio regionale - il contesto esterno**

#### **5.1.2 Processo di attuazione del Programma e responsabilità**

##### **5.1.2.1 Iniziative di comunicazione della Trasparenza**

##### **5.1.2.2 Attivazione e potenziamento della sezione del sito «Amministrazione Trasparente»**

##### **5.1.2.3 Rilevazione dell'effettivo utilizzo della sezione «Amministrazione Trasparente» e del sito istituzionale**

##### **5.1.2.4 Efficacia dell'Istituto dell'accesso civico**

### **5.2 Codice di comportamento**

#### **5.2.1 Obbligo di segnalazione di illeciti e sanzioni**

### **5.3 Altre disposizioni**

### **5.4 Rotazione del personale**

### **5.5 Informazione**

### **5.6 Monitoraggio**

### **5.7 Formazione**

### **5.8 Misure specifiche per la prevenzione del rischio : meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.**

### **5.9 Misure di prevenzione attivate**

## **6. Tempi e modalità di adozione e valutazione del Piano**

### **6.1 Adozione del Piano e pubblicità**

### **6.2 Valutazione dell'attuazione del Piano**

#### **6.2.1 Monitoraggio e flussi informativi**

#### **6.2.2 Relazione**

##### **6.2.2.1 Anno 2018**

### **6.3 Sinergia tra prevenzione della corruzione, trasparenza, Privacy e performance del Consiglio**

#### **6.3.1 Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di trasparenza e rapporti con la privacy.**

## **7. Gli allegati al Piano di prevenzione della corruzione**

*Allegato 1 Mappatura dei processi a più elevato rischio corruzione*

*Allegato 2 Tabella Amministrazione Trasparente*

*Allegato 3 Tabella dati accesso Sito istituzionale*

*Allegato 4 Tabella dati accesso Amministrazione Trasparenza*

# 1. Premesse

## 1.1 Introduzione

L'**attenzione crescente** alla **prevenzione dei fenomeni corruttivi** nell'amministrazione della *res publica* e le sollecitazioni più volte pervenute dagli organismi europei e internazionali hanno portato all'introduzione, anche nel nostro Paese, di un sistema organico di prevenzione della corruzione.

La **legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», dà infatti attuazione alla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale era stata ratificata la Convenzione ONU del 2003 che impegnava l'Italia ad adottare misure per la lotta alla corruzione, secondo un «approccio globale e multidisciplinare».

Il **fenomeno della corruzione**, infatti, se pure con forme e peso diverso, viene **riconosciuto dall'Unione europea come presente** e preoccupante **in tutti gli stati membri**: lo stesso trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce che la corruzione è una sfera della criminalità grave, che presenta una dimensione transnazionale, da qui l'esortazione agli Stati membri a combattere tale fenomeno in tutte le sue forme, dalla corruzione politica alla collusione con la criminalità organizzata, aumentando la coerenza fra politiche e azioni anti-corruzione.

Con riferimento agli Enti pubblici, la corruzione, e più in generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un **costo per la collettività**, non solo **diretto** (come nel caso, ad esempio, di pagamenti illeciti), ma anche **indiretto**, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Diventa pertanto imprescindibile attuare una **forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione**, attraverso un **piano di azioni e misure mirate**, obiettivo del presente Piano triennale per la prevenzione, il quale non deve costituire un nuovo adempimento burocratico, bensì una formalizzazione di attività concrete che, partendo da un cambiamento culturale e da nuove modalità di concezione della pubblica amministrazione - aperta e di servizio – renda visibile il nuovo percorso intrapreso.

# 1. Premesse

## 1.2 Il quadro normativo di riferimento

Normativa di riferimento per l'impostazione della strategia di prevenzione della corruzione è la richiamata **legge anticorruzione** (legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»).

L'aspetto caratterizzante del **sistema organico di prevenzione della corruzione**, introdotto con tale norma, consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione **su due livelli**, uno «nazionale» e uno «decentrato», al fine di conciliare le due esigenze di coerenza complessiva del sistema, da un lato, e l'autonomia alle singole amministrazioni nella scelta delle soluzioni ritenute più efficaci.

**Il livello «nazionale»** ha interessato il Dipartimento della funzione pubblica che ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, in seguito approvato dalla CIVIT, individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione. Tale Piano è stato aggiornato con Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015. Da ultimo, **con deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 è stato approvato in via definitiva l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione.**

**Il livello «decentrato»** riguarda ogni singola amministrazione pubblica la quale, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., è chiamata a effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e a indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirli, attraverso l'adozione di un **Piano triennale di prevenzione della corruzione.**

L'assetto normativo in materia è peraltro completato da una **serie di disposizioni** che compongono il quadro di prevenzione e repressione della corruzione, in un'ottica di approccio multidisciplinare, necessario per l'isolamento di un fenomeno così sfaccettato come quello corruttivo:

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»;

# 1. Premesse

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;
- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Nuovo Codice dei contratti pubblici» e correlate linee-guida approvate dall'ANAC;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», a cui hanno fatto seguito le **delibere dell'ANAC n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, relative rispettivamente alle «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» e alle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

# 1. Premesse

- legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», in tema di whistleblowing. Essa, infatti, estende ai lavoratori privati e ai dipendenti delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle che realizzano opere a favore delle Pubbliche Amministrazioni le garanzie previste per i dipendenti pubblici che segnalano illeciti, ossia la nullità di qualsiasi misura ritorsiva/discriminatoria direttamente o indirettamente collegata alla segnalazione e l'onere della prova in capo al datore di lavoro di aver adottato la misura per ragioni diverse dalla segnalazione. La giustificazione del provvedimento è quindi ricercata nel ruolo proattivo del c.d. whistleblower, che, attraverso la segnalazione, concorre all'emersione dei fenomeni di corruzione e illegalità;
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».

Il testo prevede una serie di riforme volte a potenziare le misure di contrasto dei fenomeni corruttivi: oltre a un importante ripensamento della materia dei delitti contro la pubblica amministrazione, la novella prevede l'introduzione di diverse tecniche investigative speciali (operazioni sotto copertura, utilizzo di trojan), finalizzate a facilitare le indagini, nonché un inasprimento della sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui sono stati estesi i presupposti di applicazione e prevista la perpetuità, in caso di condanna a una pena superiore a due anni di reclusione per i reati più gravi. Inoltre, la riforma prevede un inasprimento delle sanzioni interdittive derivanti da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per corruzione, induzione indebita e concussione.

# 1. Premesse

- A livello decentrato, nel corso della **Conferenza Unificata del 24 luglio 2013**, è stata sancita l'**Intesa**, prevista dai commi 60 e 61 della l. 190/2012 , che ha definito i termini:
  - per la predisposizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale anticorruzione, da adottarsi, in sede di prima applicazione, entro il 31 gennaio 2014;
  - per l'adozione di *norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici*;
  - per la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest'ultimo.

# 1. Premesse

## 1.3 Il ruolo del Consiglio regionale nella strategia di prevenzione

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come le altre Assemblee legislative, non ha quale **compito istituzionale** quello di svolgere amministrazione attiva e quindi di gestire risorse per l'attuazione di un programma di governo, ma quello di **legiferare**, nonché di **indirizzare e controllare l'esecutivo regionale**, ciò comportando, quindi, la circoscrizione ad un ambito limitato delle attività cd «a rischio di corruzione», che assume dimensioni ben più ridotte di quelle esistenti presso quelle pubbliche amministrazioni, la cui principale funzione è proprio quella di amministrare pubbliche risorse.

La **struttura amministrativa** del Consiglio regionale, infatti, **esplica prevalentemente un'attività di servizio a supporto** dell'attività istituzionale tipica nel suo complesso, attività i cui fruitori, protagonisti e destinatari al tempo stesso, sono essenzialmente i Consiglieri regionali, mentre nei confronti dei fruitori "esterni" del prodotto legislativo, ovvero i cittadini, il compito del Consiglio regionale è quello di garantire la partecipazione, di informare, di raccogliere istanze e di comunicare in modo trasparente.

**Le attività che interessano questo Piano** sono pertanto attività **necessarie al funzionamento della macchina organizzativa**, riconducibili prevalentemente alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, affidamento di incarichi professionali e consulenze, concessione/erogazione di contributi a persone ed enti pubblici e privati. Restano esclusi i procedimenti inerenti concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, che sono posti in essere dalle strutture dell'Amministrazione regionale, di cui la struttura consiliare, pur operando in regime di autonomia, si avvale per la gestione amministrativa del proprio personale (articolo 16, comma 4 della l.r. 3/2011).

# 1. Premesse

Alla luce di tali premesse, **la strategia di prevenzione si realizza attraverso un programma di attività** che deriva da una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e del suo funzionamento in termini di «possibile esposizione» al fenomeno corruttivo, cioè ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Tale programma di attività, che si sostanzia nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, indica aree di rischio e rischi specifici delle attività poste in essere dalle strutture organizzative del Consiglio, misure per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, responsabili e tempi per l'applicazione di ciascuna misura.


**L'obiettivo del Consiglio regionale**, anche in considerazione del ruolo istituzionale attribuitogli e dell'importanza della valorizzazione di tale ruolo nei confronti dei fruitori esterni del prodotto legislativo, è quello di agire concretamente per l'acquisizione diffusa e partecipe di una rinnovata cultura del bene pubblico, della legalità, dell'integrità e della condivisione trasparente delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti.

## 2. Presentazione del Piano

Il Piano triennale di Prevenzione della corruzione contiene, nel rispetto delle disposizioni di riferimento, sia l'analisi del livello di rischio delle attività svolte dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, sia un sistema di misure tese a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti de personale. In particolare il piano si sviluppa con la seguente struttura:

- **soggetti** coinvolti nella prevenzione con relativi compiti e responsabilità;
- **individuazione delle aree di rischio** ovvero attività a più elevato rischio di corruzione, indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio e schede di programmazione delle misure di prevenzione specifiche utili a ridurre le probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione anche dei tempi di attuazione e dei responsabili di ciascuna attività organizzativa;
- **misure applicate** compresa l'individuazione di misure di carattere trasversale, quali la trasparenza e l'informatizzazione dei processi, l'accesso telematico a dati e documenti e il monitoraggio del rispetto dei termini;
- **tempi e modalità di valutazione** e controllo dell'efficacia del P.T.P.C.T. adottato e collegamento con il ciclo della performance.

## 2. Presentazione del Piano



## 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

Fermo restando quanto previsto in ambito nazionale con riferimento ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella strategia nazionale di prevenzione e alle rispettive competenze (Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.), Conferenza unificata, Dipartimento Funzione Pubblica), di seguito sono indicati i soggetti che, con riferimento al Consiglio regionale, sono coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione del Piano.

### 3.1 Analisi del contesto esterno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta opera in una delle regioni italiane territorialmente meno estese che, al 1° gennaio 2018, contava 126.202 abitanti.


Per descrivere sommariamente lo scenario economico-sociale della regione, di seguito si farà riferimento alle informazioni fornite da tre documenti:

1. "Nota sulla situazione economica e sociale della Valle d'Aosta - anno 2018", rapporto curato dall'Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta
2. "Documento di economia e finanza regionale 2019", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 226 del 19 dicembre 2018
3. "Aggiornamento congiunturale dell'economia della Valle d'Aosta", a cura della Banca d'Italia.

### 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

I dati più recenti relativi alle dinamiche economiche, diffusi a fine 2017 dall'Istat, sebbene siano da interpretare con cautela considerato che si tratta di dati provvisori, indicano segnali di miglioramento dell'economia regionale, registrando un saldo positivo del PIL rispetto all'anno precedente, seppure di modesta entità, pari al +0,8%, in termini correnti, e pari al 0,1% in volume (valori concatenati). Al di là degli aspetti quantitativi, che costituiscono ovviamente un fattore importante, il dato 2016 è confortante in quanto segna soprattutto l'interruzione di un trend recessivo che si è protratto per ben cinque anni (2011-2015) (Grafico 1).

**Grafico 1: Tassi di variazione annua del PIL (valori concatenati anno di riferimento 2010) – valori percentuali – 2007- 2016 valori consolidati, 2017-2021 valori previsionali**



### 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

Si deve peraltro osservare che le maggiori difficoltà economiche del periodo più recente riflettono molte dinamiche, ma certamente sono state significativamente condizionate anche dalla riduzione del bilancio regionale. Questa contrazione ha infatti avuto effetti depressivi sul PIL enormemente più elevati che nelle altre regioni, a causa dell'altissima incidenza della spesa pubblica, che rappresenta poco meno del 30% del prodotto regionale.

Nella prima parte del 2018 comunque è proseguita la ripresa dell'economia valdostana.

Nell'industria l'attività produttiva è ulteriormente aumentata, grazie soprattutto all'impulso positivo proveniente dalla domanda estera. È continuato il recupero degli investimenti, sospinti dalla spesa delle imprese di maggiori dimensioni. Anche nei servizi l'andamento delle vendite è stato favorevole. Nei primi otto mesi dell'anno l'attività nel settore turistico è rimasta su livelli storicamente elevati. La ripresa stenta invece ad avviarsi nel settore delle costruzioni, a causa della perdurante debolezza della domanda pubblica e privata. Nel mercato immobiliare le compravendite di abitazioni sono tornate a calare.

L'occupazione, in recupero dalla seconda parte del 2017, è ulteriormente cresciuta nel primo semestre. L'aumento ha riguardato principalmente l'industria in senso stretto e i servizi del commercio, alberghi e ristorazione, mentre è proseguito il calo nel settore delle costruzioni, seppur con minore intensità. Il tasso di disoccupazione è diminuito, tornando su livelli inferiori a quelli medi delle regioni del Nord Ovest, nonostante l'aumento dell'offerta di lavoro.

### 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

Nei primi sei mesi dell'anno i prestiti alla clientela residente in Valle d'Aosta hanno continuato a crescere a ritmi elevati. Vi ha contribuito principalmente l'ulteriore aumento dei finanziamenti alle imprese, in particolare a quelle di medio-grandi dimensioni. Anche l'espansione dei prestiti alle famiglie è proseguita, ma a ritmi inferiori a quelli dell'anno precedente. La qualità del credito è ulteriormente migliorata, beneficiando della congiuntura favorevole.

## 3.2 Analisi del contesto interno

### 3.2.1 La struttura organizzativa


Nel sistema delineato dalla legge anticorruzione, i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione sono molteplici: **lo schema organizzativo del Consiglio regionale è la premessa indispensabile per comprendere posizione, ruolo e responsabilità di ciascuno di essi nella prevenzione della corruzione.**

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al pari delle analoghe istituzioni parlamentari, è dotato di un apparato tecnico-burocratico destinato a fornire all'Assemblea nel suo complesso l'assistenza necessaria al compimento delle funzioni a essa spettanti.

L'Assemblea è una struttura complessa e dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato, che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale attraverso la legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), il proprio regolamento interno, gli atti di organizzazione e i regolamenti adottati dall'Ufficio di Presidenza.

L'organizzazione dell'Assemblea è rappresentata graficamente nell'**organigramma** che segue:

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE



## 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

### 3.2.2 L'organo di indirizzo politico

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio compete l'individuazione del responsabile della prevenzione e l'adozione annuale, su proposta del responsabile individuato, del piano di prevenzione della corruzione.

### 3.2.3 Il Responsabile della prevenzione

In attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 74 del 10 aprile 2013, ha provveduto all'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella dott.ssa Christine Perrin, Segretario Generale del Consiglio, nominata altresì Responsabile della trasparenza con la medesima deliberazione.

Il Responsabile svolge i seguenti compiti:

- propone all'Ufficio di Presidenza il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti e ne cura la trasmissione, una volta approvato, al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate dai dirigenti in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;

### 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

- propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua, su proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire in attività di formazione e/o aggiornamento;
- presenta all'Ufficio di Presidenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web del Consiglio;
- riferisce all'Ufficio di Presidenza sull'attività svolta, ogniqualvolta sia necessario;
- cura che nell'ambito del Consiglio regionale siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- provvede, nell'ambito delle rispettive competenze, a porre in essere gli adempimenti conseguenti all'adozione del Codice di comportamento e il monitoraggio del rispetto del Codice stesso, avvalendosi, ove necessario, dell'Ufficio procedimenti disciplinari e della struttura competente in materia di personale della Giunta regionale, in virtù del disposto dell'art. 16 della l.r. 3/2011.

## 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

### 3.2.4 I dirigenti e referenti per la prevenzione

In ragione della complessità e dell'ampiezza delle funzioni espletate, l'organizzazione del Consiglio regionale è connotata da una particolare articolazione organizzativa orientata principalmente allo svolgimento delle tipiche funzioni di un'Assemblea e di quelle amministrative e di gestione a esse strumentali. La macchina amministrativa, su modello delle assemblee parlamentari, prevede uffici direttamente impegnati nel supporto della funzione legislativa, uffici che svolgono una funzione di studio e consulenza attraverso la previsione di un'assistenza giuridica, legislativa e procedurale nei confronti dei consiglieri o degli altri uffici, e uffici che svolgono funzioni connesse alla gestione amministrativa vera e propria.

L'articolazione delle strutture del Consiglio regionale prevede una Segreteria generale, a cui fa capo un dirigente di primo livello, e quattro strutture organizzative, a loro volta articolate in uffici, a cui fanno capo dirigenti di secondo livello, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalla l.r. 22/2010 e dall'art. 11 della l.r. 3/2011.

**Ciascun dirigente è responsabile dell'area di rispettiva competenza** e concorre alla definizione delle misure preventive e al controllo del loro rispetto, nonché alla formulazione di proposte in relazione alle attività più a rischio.

Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile e di vigilare sul rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti assegnati, **ciascun dirigente è individuato quale Referente per la prevenzione nell'ambito della struttura alla quale è preposto.**

## 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

In particolare, i dirigenti preposti alle attività amministrative a più elevato rischio di corruzione forniscono collaborazione al Responsabile nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l'implementazione del Piano.

Il Segretario Generale, in particolare, funge da raccordo fra organi politici e responsabili delle strutture organizzative del Consiglio; sovrintende alla gestione generale della struttura organizzativa e dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti. Coordina il procedimento legislativo e amministrativo all'interno del Consiglio regionale e provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio, anche mediante la gestione del protocollo informatico e il coordinamento del flusso documentale; pianifica, programma e monitora lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie del Consiglio regionale; sovrintende al sistema di misurazione della performance.

### **3.2.5 I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio**

Tutto il personale dipendente nonché i collaboratori del Consiglio regionale sono responsabili della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, nel Codice di comportamento e nel presente Piano, e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio.

### **3.3 La Commissione Indipendente di Valutazione**

Alla Commissione indipendente di valutazione (CIV) compete l'attestazione dell'adeguatezza del Piano e delle misure in esso previste alla realtà organizzativa del Consiglio regionale e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

## 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

### 3.4 Coinvolgimento dei soggetti esterni

#### 3.4.1 Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 1708/XIV del 14 gennaio 2016 è stato modificato il Regolamento interno del Consiglio, introducendo l'articolo 31bis (*Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta*), con il quale sono state incluse tra le competenze della I Commissione permanente quella in materia di politiche per la legalità e la sicurezza, assegnando alla stessa le funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta.

Tali funzioni, come previsto dal secondo comma dell'art. 31bis, trovano pratica attuazione in un programma di audizioni di soggetti esterni considerati strategici (Questore, Procuratore Vicario della Procura della Repubblica di Aosta, Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, Comandante del gruppo dei Carabinieri di Aosta, Comandante del Comando regionale della Guardia di Finanza, referente dell'Associazione Libera Valle d'Aosta), per consentire il monitoraggio della situazione socio-economica della Valle d'Aosta, e nella presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta. Ciò rappresenta l'importanza di avere istituito un organismo snello e permanente che monitori costantemente la realtà in tutti i suoi aspetti - al fine di mantenere l'attenzione sul fenomeno - e, senza sovrapporsi al lavoro di altre strutture (organi di Polizia e giurisdizionali), permettere alla parte politica di acquisire informazioni sul fenomeno.

Tale coinvolgimento consente, pertanto, un'attività di ricognizione e ascolto di figure istituzionali che, sulla base delle rispettive funzioni, forniscono contributi utili all'acquisizione di elementi conoscitivi strategici per la prevenzione e la riduzione del fenomeno corruttivo.

## 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione

Con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2547/XIV dell'11 gennaio 2017 e n. 3303/XIV del 15 marzo 2018, ad oggetto «Relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla I Commissione consiliare permanente nell'ambito delle funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta» il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31bis, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio, ha preso atto delle relazioni sull'attività svolta dalla I Commissione consiliare permanente nell'ambito delle funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta.

### **3.4.2 Coinvolgimento soggetti esterni e peculiarità delle funzioni istituzionali del Consiglio**

Le attività svolte dalle strutture amministrative del Consiglio sono quasi tutte riconducibili a processi, ovvero l'insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da persone fisiche risultano finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata, disciplinata quest'ultima dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale ovvero da norme di legge, che ha quali destinatari finali i Consiglieri regionali o il Consiglio regionale. Pochi sono invece i procedimenti amministrativi in senso proprio posti in essere dalle strutture amministrative del Consiglio regionale; si tratta prevalentemente di procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi e l'aggiudicazione di lavori, e dell'accesso agli atti del Consiglio regionale. Pertanto, considerata la peculiarità delle funzioni istituzionali svolte dalle Assemblee legislative regionali che comporta una limitata attività di amministrazione attiva di risorse pubbliche, circoscritta essenzialmente all'attività di supporto del funzionamento dell'Assemblea medesima, ne deriva una situazione di rischio contenuta.

Pertanto, alla luce di tale limitato rischio corruttivo e in considerazione dell'attento e costante monitoraggio svolto dalla I Commissione consiliare permanente nell'ambito delle funzioni di Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Valle d'Aosta, si ritiene assolto il coinvolgimento di soggetti esterni.

### 3. I soggetti coinvolti nella prevenzione



## 4. La gestione del rischio

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento che consente di ridurre le probabilità che il rischio stesso si verifichi. La pianificazione, che avviene mediante l'adozione del Piano triennale anticorruzione, è il mezzo attraverso il quale si attua tale gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio si articola nelle seguenti azioni:

- **Mappatura dei processi** posti in essere dalla struttura organizzativa del Consiglio: individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase
- **Valutazione del rischio** per ciascun processo (o sua fase): identificazione del rischio, sua analisi e ponderazione
- **Trattamento del rischio:** individuazione e valutazione delle misure che debbono essere attuate per neutralizzare o ridurre il rischio, e decisione di quali rischi debbano essere trattati prioritariamente rispetto ad altri.

## 4. La gestione del rischio

### 4.1 Metodologia per la valutazione del rischio

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e dell'esperienza pregressa.

Per ciascuna attività o processo viene compiuta, mediante coinvolgimento dei Dirigenti per le aree di competenza, una valutazione dei possibili rischi, tenendo conto di alcuni elementi indicativi, quali la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, la rilevanza del valore economico. Sulla base di tale valutazione per ogni area vengono individuate le attività a maggior rischio di corruzione.

In particolare il **livello di rischio** è stato individuato e indicato con un punteggio derivante dal calcolo effettuato sulla base dell'Allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, moltiplicando la somma degli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) per la media della somma degli indici di valutazione di impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e sull'immagine).

(vedi **allegato 1** al presente Piano)

La Commissione indipendente di valutazione (CIV) contribuisce alla fase di identificazione del rischio mediante le risultanze della sua attività ordinaria di monitoraggio.

## 4. La gestione del rischio

### 4.2 Individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione

In fase di prima elaborazione del presente Piano e tenuto conto degli indirizzi del P.N.A, le aree maggiormente esposte al rischio della corruzione sono le seguenti:

- area A: acquisizione e progressioni del personale;
- area B: affidamento di lavori, servizi e forniture;
- area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico;
- area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della L.190/2012, sono sottoposti alle misure di prevenzione i seguenti procedimenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

Nell'**allegato 1** per ciascuna **area di rischio** sono individuati i processi e la relativa mappatura del rischio, sulla base di una prima valutazione in termini di probabilità e di impatto compiuta con i dirigenti preposti alle attività ricomprese in ciascuna area, nonché le relative misure di prevenzione, i tempi per la loro attuazione e le strutture organizzative competenti dei singoli processi.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.1 Programma triennale (2019-2021) per la trasparenza e l'integrità

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità rappresenta un'essenziale misura per la prevenzione della corruzione, essendo la trasparenza definita (articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2009) come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”*.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è stato adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 121 del 3 giugno 2013 e aggiornato annualmente (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 18 marzo 2014 e deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 3 marzo 2015).

A partire dal 2016 tale Programma è diventato, anche formalmente, parte del Piano triennale di prevenzione della corruzione, andando a formare la presente sezione del Piano che esplicita e aggiorna quindi il Programma triennale (2019-2021) per la Trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale.

# 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

## 5.1.1. Procedimento di elaborazione e adozione del programma

### 5.1.1.1 Normativa di riferimento

- **il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il cui articolo 11, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, prescrive l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, oggetto di aggiornamenti annuali, e l'osservanza degli adempimenti concernenti la posta elettronica certificata, e sancisce il principio di massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- **la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22** (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) ha introdotto un capo apposito, il IV, intitolato "Trasparenza e valutazione della performance", i cui articoli 30 e 38 (quest'ultimo recentemente integrato con la l.r. 13 febbraio 2013, n. 2) precisano gli adempimenti da attuare al fine di ottemperare al principio della trasparenza, nella nuova declinazione di cui al d.lgs. 150/2009;
- ai medesimi principi di trasparenza, oltretutto di efficacia e di economicità della gestione, rinvia l'articolo 15 della **l.r. 3/2011** nell'indicare le modalità operative cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve conformare il proprio operato;
- **il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83**, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui articolo 18 ha ribadito l'obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti pubblici delle informazioni concernenti la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

- **la legge 6 novembre 2012, n. 190**, ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevedendo l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione, obiettivo cui concorrono anche gli strumenti volti ad assicurare la trasparenza della pubblica amministrazione;
- **il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (approvato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 190/2012), ha riordinato la disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ha ribadito l'obbligo per gli enti pubblici di adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- **il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39**, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- **il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114**, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** «Nuovo Codice dei contratti pubblici» e correlate linee-guida approvate dall'ANAC;
- **Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» a cui hanno fatto seguito le **delibere dell'ANAC n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016** relative rispettivamente alle «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» e alle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

- la **deliberazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016**, con la quale è stato approvato in via definitiva il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016**, che prevede tra l'altro che il programma per la trasparenza e l'integrità costituisca apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione, la **deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017** contenente **l'Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017** al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché la **delibera n. 1074 del 21 novembre 2018**, relativa all'**Approvazione definitiva. Aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione**».

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.1.1.2 Aspetti procedurali

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha formalmente nominato il Segretario Generale del Consiglio regionale quale Responsabile per la trasparenza del Consiglio regionale, oltreché Responsabile per la prevenzione della corruzione, in ottemperanza, rispettivamente, all'articolo 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e all'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012.

La predisposizione del Programma è pertanto avvenuta ad opera del Segretario Generale sulla base di un lavoro di ricognizione effettuato con l'ausilio dell'ufficio informatica e dell'ufficio stampa del Consiglio regionale, che ha permesso di censire le norme in materia di trasparenza, le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, ciò che è già pubblicato e ciò che deve essere perfezionato, corretto o integrato, gli inserimenti di cui programmare l'effettuazione, lo scadenziario degli aggiornamenti da apportare in relazione alle varie tipologie di dati, nel triennio di validità del Programma. Il Programma è stato poi sottoposto all'attenzione della Commissione indipendente di valutazione della performance.

Il Programma forma oggetto di formale approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e di pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale. L'aggiornamento avviene con cadenza annuale.

### 5.1.1.3 Obiettivi strategici in materia di Trasparenza del Piano della performance 2019-2021

Il Piano della performance 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 174 in data 21 dicembre 2018, ha ribadito i principi di trasparenza, correlandoli ulteriormente a quelli di prevenzione della corruzione e finalizzandoli alla valutazione della performance della struttura organizzativa.

La Vision del Consiglio regionale risulta infatti quella di «diffondere nella società l'idea di un'Istituzione integra e funzionale, che sia capace di garantire uno stretto coinvolgimento e una partecipazione informata

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

al procedimento legislativo delle autonomie locali, delle formazioni sociali e dei cittadini, e di utilizzare le nuove tecnologie per ottimizzare l'azione amministrativa, assicurando la massima trasparenza dei processi decisionali».

A tale Vision fa riferimento la Mission individuata dall'Ufficio di Presidenza finalizzata a «rafforzare il ruolo del Consiglio regionale (...) garantendo la partecipazione democratica e l'informazione al cittadino sull'attività svolta, promuovendo la piena trasparenza ed integrità del proprio operato».

In particolare gli obiettivi si focalizzeranno negli ambiti strategici del miglioramento del diritto di accesso da parte del cittadino al patrimonio storico documentale dell'Istituzione, al potenziamento della qualità dei servizi erogati dalle strutture del Consiglio finalizzato al conseguimento di maggiore efficienza organizzativa e trasparenza, all'introduzione di nuovi software al fine di semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare consentendo una maggiore partecipazione degli stakeholder esterni.

In particolare con riferimento all'«Area strategica» dell'«Efficienza organizzativa e trasparenza» e all'obiettivo strategico «Sviluppo di azioni di snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'introduzione di correttivi alle procedure in essere e implementazione dei processi di dematerializzazione» è stato assegnato per l'anno 2019 al dirigente della struttura Gestione, risorse e patrimonio del Consiglio l'obiettivo operativo di **individuare una serie di azioni funzionali allo snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso:**

- a) la massima sicurizzazione dei sistemi di pagamento mediante individuazione e messa in opera di soluzioni tecniche organizzative, in particolare tramite home banking:

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

- b) le transazioni finanziarie riguardano il servizio di tesoreria del Consiglio regionale, il servizio economale e l'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali;
- c) per ciascuno di questi settori è prevista una analisi dei flussi fino all'accesso all'istituto bancario, l'individuazione dei punti di criticità e la messa in opera degli strumenti volti ad annullare tali criticità mediante l'utilizzazione delle più recenti tecnologie. In particolare l'attività sarà maggiormente concentrata nella sicurizzazione del sistema dei pagamenti economali e delle prestazioni previdenziali, che avvengono tramite home banking senza transitare dal sistema informatico della tesoreria.

Con riferimento invece all'«Area strategica» dell'«Innovazione tecnologica e partecipazione» e all'obiettivo strategico «Introduzione di nuovi software o aggiornamento di quelli in uso per semplificare la fruizione dei servizi e delle informazioni relative all'attività consiliare» è stato assegnato per l'anno 2019 ai dirigenti delle strutture del Consiglio l'obiettivo operativo di **redigere in formato digitalizzato e caricamento sulla intranet del sito del Consiglio della pubblicazione che contiene le disposizioni applicative del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale** (interpretazioni date agli articoli dello stesso da parte della Commissione per il regolamento, delle decisioni assunte nelle riunioni di Ufficio di presidenza, della Conferenza dei capigruppo, dei Presidenti di Commissione e di note o disposizioni di autoorganizzazione interna) **attraverso:**

- a) creazione di un'applicazione collaborativa di tipo Wiki in cui a ogni articolo del Regolamento corrisponderà una pagina Wiki contenente testo dell'articolo, commento e collegamento agli allegati;
- b) scansione e riconoscimento del testo mediante OCR dei documenti cartacei;
- c) caricamento dei file nell'applicativo Wiki;
- d) predisposizione di una funzione "stampa", che consenta sia la stampa dell'intero documento sia la stampa del singolo articolo con i documenti correlati.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.1.1.4 Il Consiglio regionale - il contesto interno

**Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta** è composto da **35 consiglieri**, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto, come previsto dall'**articolo 16 dello Statuto speciale** e dalla **I.r. 3/1993** (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). E' eletto per cinque anni, decorrenti dalla data delle elezioni, e lo stesso elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno.

Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della Regione, la cui principale **funzione**, affidatagli dall'articolo 26 dello Statuto speciale, è quella **legislativa**, cioè l'approvazione delle leggi.

Il procedimento legislativo si articola in una serie predeterminata e coordinata di atti all'interno dei quali la partecipazione del cittadino assume caratteristiche differenti: dalla **partecipazione diretta**, attraverso la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum propositivo o abrogativo, alla **partecipazione indiretta**, attraverso i portatori di interessi esterni in grado di influenzare l'azione dei rappresentanti eletti nel Consiglio regionale, anche attraverso l'audizione nelle commissioni consiliari permanenti.

**Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta**, al pari delle analoghe istituzioni parlamentari, è dotato di un apparato tecnico-burocratico destinato a fornire all'Assemblea nel suo complesso l'assistenza necessaria al compimento delle funzioni ad essa spettanti.

Nell'ambito dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza provvede all'organizzazione del personale necessario all'espletamento dell'attività consiliare.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

Infatti, le competenze in materia di personale, attribuite al Presidente della Regione e alla Giunta regionale dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, relativa all'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, sono esercitate, nell'ambito del Consiglio, dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

Spetta in particolare all'Ufficio di Presidenza stabilire **l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio** e la ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna di esse, nonché la definizione delle materie di competenza di ogni struttura. Il personale del Consiglio è inquadrato, nell'ambito del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale, nell'organico del Consiglio regionale. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

All'inizio della quindicesima legislatura, l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio, così come definite con deliberazione dell'UP n. 127/18 del 24 agosto 2018. Le strutture amministrative del Consiglio regionale, che fanno capo alla Segreteria generale, erogano principalmente servizi agli organi del Consiglio: Presidente del Consiglio, componenti dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari, Conferenza dei Capigruppo, singoli consiglieri, gruppi consiliari.

Tra i **servizi** più significativi **resi** dalle strutture amministrative del Consiglio regionale **alla collettività regionale**, vi sono quelli di **contenuto informativo** riguardanti i procedimenti legislativi e più in generale i processi decisionali in itinere presso le commissioni consiliari e l'Aula. Tali servizi sono rivolti principalmente ai portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e professionali, sindacati, ecc.) che partecipano ai processi di formazione delle politiche pubbliche regionali.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

La **trasparenza** e l'**accesso** alle informazioni relative a tali processi è garantita anche dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio, nonché dalla possibilità di seguire in diretta, sul sito istituzionale stesso (ovvero su YouTube e sul canale televisivo TV Vallée) i lavori del Consiglio regionale.

Il cittadino dispone, inoltre, nei confronti delle informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, dello strumento dell'**accesso civico generalizzato**, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

**Servizi diretti al cittadino** sono poi quelli svolti dagli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale: Il Difensore civico e Il Co.Re.Com..

Quanto al primo tipo di attività sono individuabili quali **stakeholder interni** i consiglieri regionali, primi titolari dell'iniziativa legislativa e fruitori diretti dell'attività di supporto, istruttoria e consulenza svolta dagli uffici del Consiglio.

# 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

## 5.1.1.5 Ricognizione dei principali portatori di interessi del Consiglio regionale IL CONTESTO ESTERNO



## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.1.2 Processo di attuazione del Programma e responsabilità

Spetta al Segretario generale, quale responsabile della trasparenza, l'attività di monitoraggio sulle varie fasi attuative e di aggiornamento di competenza dei soggetti e delle strutture responsabili, anche attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche con gli stessi, al fine di superare eventuali criticità o introdurre nuovi adempimenti che si rendessero necessari in relazione al sopraggiungere di ulteriori prescrizioni normative.

Riassuntivamente, soggetti responsabili sono quindi:

- il Segretario Generale, quale responsabile della trasparenza, con compiti di coordinamento, supporto e presidio delle varie attività individuate nel Programma;
- i dirigenti delle varie strutture organizzative, responsabili della correttezza, completezza e tempestività delle informazioni e dei dati da pubblicare nel sito, sulla base di quanto indicato nell'**allegato 2**;
- l'ufficio informatica, che, in qualità di Amministratore del sistema, deve garantire il funzionamento, l'accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione del sito web;
- l'ufficio stampa, responsabile dei rapporti con gli organi di informazione e della tempestività e appropriatezza delle comunicazioni sulle attività dell'Assemblea.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del comparto unico della Regione Valle d'Aosta prevede, inoltre, all'articolo 9 (Trasparenza e tracciabilità), comma 1, che « Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale».

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.1.2.1 Iniziative di comunicazione della Trasparenza

Ad avvalorare l'operato del Consiglio regionale sul versante della trasparenza, si possono menzionare i numerosi interventi posti in essere già da parecchi anni e finalizzati ad assicurare l'attività di comunicazione e informazione e a garantire la piena trasparenza e accessibilità degli atti consiliari.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta mette a disposizione dei cittadini, delle istituzioni pubbliche e private un sito web ([www.consiglio.regione.vda.it](http://www.consiglio.regione.vda.it) e [www.consiglio.vda.it](http://www.consiglio.vda.it)) che rispetta i requisiti di legge come richiesto dal Codice della PA digitale e di funzionalità come richiesto dal consorzio W3C, organismo internazionale che detta le linee guida in materia di accessibilità, usabilità, affidabilità e interoperabilità dei siti web.

Dal punto di vista dei contenuti il sito è articolato in chiare sezioni tematiche che illustrano in modalità testuale e multimediale (audio e video) tutte le attività di natura politica, amministrativa e divulgativa del Consiglio regionale e degli organismi incardinati, Difensore Civico, CO.RE.COM. e Consulta per le pari opportunità.

Sempre in ottemperanza al Codice della PA digitale e per ottimizzare la comunicazione digitale è stata da molti anni attivata una casella di posta elettronica certificata ([consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it](mailto:consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it)) che consente lo scambio di e-mail con la stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel sito istituzionale sono reperibili svariati documenti (tra cui Costituzione, Statuto speciale e Regolamento interno), le informazioni relative agli organismi istituzionali (Presidente, Ufficio di Presidenza, Consiglieri, Commissioni, Conferenza dei Capigruppo, Gruppi consiliari) sia per quanto concerne la loro composizione sia le loro funzioni, alcuni cenni relativi alle tappe introduttive del percorso della storia

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

e dell'autonomia della Valle d'Aosta e alle varie legislature dal dopoguerra ad oggi, le sezioni relative alle varie funzioni svolte dal Consiglio regionale (funzioni legislative, politica, amministrative, ispettiva, costituzionali, autonomia funzionale, iniziativa popolare), la descrizione del sistema elettorale, l'attività degli organi consiliari (convocazioni e ordini del giorno delle riunioni del Consiglio regionale e delle Commissioni e relativi verbali, rassegna multimediale delle dirette delle adunanze consiliari, rapporti annuali di attività), il quadro di insieme delle relazioni internazionali, in particolare con i parlamenti francofoni.

Di particolare interesse è la sezione del sito "Iter leggi e atti" che permette di seguire l'iter di una legge dal momento della presentazione, attraverso l'esame delle Commissioni e dell'aula, fino alla promulgazione, nonché l'iter degli atti amministrativi, degli atti politici (interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni) e delle petizioni sottoposte all'attenzione del Consiglio regionale.

Un sistema di mailing list consente di ricevere tutte le informazioni relative alle attività del Consiglio regionale e nello specifico all'esame degli atti da parte degli organi consiliari.

Sono inoltre disponibili le seguenti banche dati:

- leggi e regolamenti regionali: il motore di ricerca per le leggi e i regolamenti regionali dal 1950 a oggi;
- oggetti del Consiglio: gli oggetti trattati nel corso delle sedute del Consiglio regionale dal 1946 a oggi;
- norme di attuazione: le disposizioni per l'applicazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
- ricorsi alla Corte costituzionale: i ricorsi per legittimità costituzionale e i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dallo Stato e dalla Regione dal 1989 a oggi ;

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

- pronunce della Corte costituzionale: le sentenze e le ordinanze della Consulta dal 1956 a oggi;
- rinvii della Commissione di coordinamento: i controlli preventivi di legittimità sulle leggi regionali fino all'8 novembre 2001;
- infoLeg: aggiornamento mensile sull'attività normativa regionale, statale e comunitaria da gennaio 2011;
- link al sito «Normattiva»: collegamento alla banca dati online delle leggi nazionali e regionali, curata direttamente dagli organi statali.

Di particolare importanza sono infine le sezioni “Trasparenza amministrativa” e “Trasparenza della politica”, dove sono raccolte le principali informazioni occorrenti per ottemperare alle fonti normative sopra richiamate. Nella sezione “Trasparenza amministrativa” si trovano le informazioni relative alla struttura organizzativa del Consiglio regionale (organigramma, competenze, recapiti, curricula e retribuzioni dei dirigenti), agli uffici (organico, recapiti dei dipendenti, orari di apertura al pubblico), ai dati sulla performance (sistema di misurazione e valutazione, piano delle performance, relazioni annuali, tassi di assenza), alle risorse finanziarie, ai bandi di gara e di concorso, al conferimento di incarichi e consulenze e agli elenchi dei soggetti beneficiari di contributi e di corrispettivi e compensi.

Occorre evidenziare che, come dispone l'articolo 16, comma 4, della l.r. 3/2011, la struttura consiliare, pur operando in regime di autonomia, si avvale, per la gestione amministrativa del proprio personale - pur inquadrato in un apposito distinto organico - e dei relativi istituti, dei competenti uffici della Giunta regionale. Ciò comporta che alcune delle informazioni concernenti il personale consiliare siano rese pienamente accessibili mediante il ricorso a link al sito istituzionale della Regione o siano comunque reperibili su tale sito.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

Nella sezione “Trasparenza della politica” sono rese disponibili le informazioni relative ai curricula e ai recapiti degli organi di indirizzo politico, al trattamento economico dei Consiglieri regionali (indennità mensili, vitalizio, anagrafe patrimoniale e compensi annuali erogati), alle modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi erogati ai Gruppi consiliari.

Tali due ultime sezioni rispondono agli obblighi di trasparenza e pubblicità sanciti in particolare dal d.lgs. 33/2013, oltreché dalla normativa regionale (si veda da ultimo la l.r. 35/2012 per quanto concerne i contributi ai Gruppi consiliari), pur essendo inserite anche in altre sezioni del sito ulteriori informazioni di cui è prevista per legge la pubblicazione.

All'interno del sito internet del Consiglio regionale è poi ospitata una specifica sezione denominata “Info Conseil Vallée”, che è la testata giornalistica online del Consiglio regionale, dove sono raccolti i comunicati stampa relativi agli approfondimenti sui lavori consiliari e sull'attività delle Commissioni consiliari, alle iniziative culturali e istituzionali organizzate dall'Assemblea, all'attività politica dei Gruppi consiliari, e dove è possibile visionare i videocomunicati realizzati sulle singole iniziative e i TG web di approfondimento su tematiche specifiche.

Altro importante strumento di informazione è il servizio di broadcasting sul canale digitale televisivo terrestre “TV Vallée”, attraverso il quale i cittadini possono seguire la diretta dei lavori delle adunanze consiliari o delle riunioni pubbliche delle Commissioni consiliari. Si tratta di un'attività a cui si è approdati dopo una prima fase di sperimentazione, iniziata nel 2005, quando il Consiglio regionale decise di partecipare a bandi indetti dal CNIPA, relativi a progetti di T-government, con lo scopo di dotarsi al proprio interno delle tecnologie necessarie all'allestimento di un canale digitale terrestre sperimentale.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

Le dirette delle adunanze consiliari possono inoltre essere seguite sul sito internet, dove è altresì custodita tutta la rassegna multimediale delle stesse.

Il sito ospita infine tre sezioni dedicate ai tre organismi di garanzia incardinati presso il Consiglio regionale: il CO.RE.COM., il Difensore Civico e la Consulta regionale per le Pari Opportunità.

Da ultimo, occorre segnalare, in quanto possono essere valorizzate e meglio riorientate anche in funzione di “Giornate della trasparenza”, le Conferenze di fine anno di presentazione del “Rapporto annuale di attività”, organizzate congiuntamente con il Governo regionale, nel corso delle quali sono illustrati l’attività svolta nell’anno dall’Assemblea e i principali dati relativi all’operato degli organi consiliari e delle strutture, nonché la Conferenza che si tiene a ogni fine legislatura in cui è presentato il “Rapporto di legislatura”, dove è riassunta l’attività di cinque anni di mandato. I documenti in questione formano già ora oggetto di pubblicazione sul sito web.

### **5.1.2.2 Attivazione e potenziamento della sezione del sito «Amministrazione trasparente»**

Il Programma per la trasparenza, nella sua prima stesura, dava conto della situazione relativa all'attuazione degli obblighi derivanti nello specifico dal d.lgs. 33/2013 al momento dell'approvazione della prima stesura del Programma Triennale avvenuta a giugno 2013.

In seguito, in ottemperanza a quanto indicato nel Programma, si è provveduto alla realizzazione sul sito web del Consiglio regionale di un'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", strutturata in conformità alla nuova articolazione e ai relativi contenuti prescritti dalla normativa.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

L'**allegato 2** al presente Piano riporta la **Tabella** contenente un'illustrazione della sezione **Amministrazione trasparente**, con l'articolazione in sezioni e sotto-sezioni, indicando, per ciascuna di esse, gli adempimenti da porre in essere per il loro aggiornamento con la relativa tempistica e le strutture responsabili dei singoli adempimenti.

La Commissione indipendente di valutazione della performance (CIV) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013, e, con nota in data 29 gennaio 2014, ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell' Allegato 1 – " Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013 del *Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta*, ai sensi dell' art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C nn. 50/2013 e 77/2013." – rispetto a quanto pubblicato sul sito del Consiglio regionale.

Con nota del 5 maggio 2014, la CIV ha inoltre attestato di aver effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1 della griglia disposta dalla delibera ANAC n. 71/2013.

Con nota del 28 gennaio 2015 la CIV ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 1 della griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 disposta dalla Delibera Anac n. 148/2014.

Con nota del 22 febbraio 2016 la CIV ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 della griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 disposta dalla Delibera Anac n. 43/2016.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

Con nota del 7 aprile 2017 la CIV ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 della griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 disposta dalla Delibera Anac n. 236/2017.

Con nota del 20 aprile 2018 la CIV ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 della griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 disposta dalla Delibera Anac n. 141/2018.

Tali attestazioni e le griglie di rilevazione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.1.2.3 Rilevazione dell'effettivo utilizzo della sezione «Amministrazione trasparente» e del sito istituzionale

Gli **allegati 3 e 4** al presente Piano riportano le **Tablelle riassuntive dei dati** relativi, rispettivamente, agli **accessi** degli utenti alle informazioni presenti sull'intero **sito del Consiglio** regionale nel periodo 1 gennaio 2018/31 dicembre 2018 e agli accessi degli utenti ai dati presenti nella sezione **«Amministrazione trasparente»** nel periodo 1 gennaio 2018/31 dicembre 2018.

### 5.1.2.4 Efficacia dell'Istituto dell'accesso civico

L'elemento maggiormente innovativo, fra quelli introdotti dal d.lgs. 97/2016 è rappresentato da una nuova forma di accesso civico, il c.d. "FOIA" o accesso civico "generalizzato".

L'accesso civico "semplice" permane e si pone quale strumento di rimedio per l'inadempimento di specifici obblighi normativi: chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti, può chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati in caso di mancata pubblicazione obbligatoria.

L'accesso generalizzato invece non presuppone la previsione di alcun obbligo di pubblicazione ed esprime quindi il riconoscimento del diritto di informazione, trovando unico limite nella tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Permane altresì il diritto di accesso "agli atti" o "documentale", disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che mantiene un autonomo ambito di applicazione. L'accesso documentale si distingue sostanzialmente dal punto di vista soggettivo poiché si tratta di un diritto a legittimazione ristretta, la cui

titolarità è riconosciuta a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Come anticipato nella sezione introduttiva del presente PTPCT, in tema di accesso civico generalizzato sono intervenuti i seguenti provvedimenti a livello nazionale:

- la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” e la circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 30 maggio 2017, che hanno contribuito a meglio chiarire la portata applicativa degli articoli 5 e 5-bis del decreto Trasparenza, esemplificando le prassi procedurali ottimali da seguire nella gestione di una domanda di accesso civico generalizzato, dal momento della sua protocollazione fino all'eventuale riesame.

L'istituto dell'accesso civico è stato anche oggetto di approfondimento in sede di Conferenza dei Consigli regionali, soprattutto con riferimento alle specificità delle Assemblee legislative.

Nel corso del 2018 non è pervenuta, al Responsabile della Trasparenza del Consiglio regionale, alcuna richiesta di accesso civico. E' stato invece rilevante il numero degli accessi al sito del Consiglio regionale, oltre che nella parte della Sezione Amministrazione trasparente, come si può rilevare dalle Tabelle di cui agli Allegati 3 e 4, di cui sopra, deponendo l'alto numero di accessi al sito in favore della considerazione di una disponibilità all'utente di una quantità di informazioni tale da evitare il ricorso all'istituto dell'accesso civico.

# 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

## 5.2 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del comparto unico della Regione Valle d'Aosta contiene la descrizione dei principi e delle condotte, espressione dei doveri di diligenza, lealtà e imparzialità ai quali il pubblico dipendente deve conformarsi.

Esso si applica anche ai dipendenti del Consiglio regionale, poiché, come previsto dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 3/2011, la struttura consiliare - pur operando in regime di autonomia - si avvale per la gestione amministrativa del proprio personale - pur inquadrato in apposito distinto organico - e dei relativi istituti, dei competenti uffici della Giunta regionale.

Il Codice è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2089 del 13 dicembre 2013, con la procedura prevista dall'art. 69 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, e risponde al dettato normativo dell'art. 54 del d.lgs. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Il documento è pubblicato sul sito internet istituzionale e nella rete intranet della Regione (a cui rinvia la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet del Consiglio) e ciascun dirigente dovrà provvedere alla trasmissione dello stesso ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.2.1 Obbligo di segnalazione di illeciti e sanzioni

L'obbligo di segnalazione di illeciti è contenuto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, all'articolo 8 (Prevenzione della corruzione) che prevede «Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero il superiore gerarchico che riceve dal dipendente una segnalazione di illecito tutela il dipendente e ne garantisce l'anonimato»

Le sanzioni collegate all'illecito e la tutela della segretezza da parte del dipendente che segnala un illecito sono disciplinate dall'articolo 13, comma 9, dello stesso Codice che prevede « Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.3 Altre disposizioni

Le vigenti disposizioni della l.r. 22/2010 disciplinano le modalità di autorizzazione al personale dipendente, dirigente e non dirigente, dell'attività extra-impiego e le modalità di comunicazione alla competente struttura regionale del personale. Per quanto non disciplinato dalle vigenti disposizioni, al fine di prevenire rischi di corruzione, occorre tener conto dei criteri di conferimento e autorizzazione di incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, ivi compresi gli incarichi extra-istituzionali a norma del comma 5 e l'attività successiva alla cessazione dal rapporto di lavoro di cui al comma 16 ter.

E' in ogni caso assicurato il rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'astensione in caso di conflitto di interesse di cui all'articolo 1, comma 41, L. 190/2012 coordinato con gli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento, approvato con DGR n. 2089/2013;
- l'inconferibilità di incarichi dirigenziali in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza (d.lgs. 39/2013);
- le incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali (d.lgs. 39/2013);
- l'inconferibilità di incarichi dirigenziali per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione secondo quanto previsto al Capo II del d.lgs. 39/2013;
- la formazione di commissioni e l'assegnazione a particolari uffici secondo quanto previsto agli articoli 35 bis del d.lgs. 165/2001 e 3 del d.lgs. 39/2013.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.4 Rotazione del personale

Il PNA ha previsto, ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2013 e quale misura di prevenzione della corruzione, l'adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale con funzione di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione.

Tale rotazione nell'ambito del Consiglio regionale deve essere attuata con l'accortezza di assicurare, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili, la piena funzionalità e il mantenimento delle necessarie competenze degli uffici e tenendo conto della frequenza dell'esposizione al rischio connessa al numero delle pratiche trattate nell'arco del triennio dell'attuazione del Piano.

In considerazione anche delle limitate risorse di personale a disposizione del Consiglio regionale, la rotazione, in prima applicazione, riguarda, ove possibile, le pratiche affidate al personale di categoria D.

### 5.5 Informazione

Nel corso di periodiche riunioni, i dirigenti responsabili dei procedimenti e delle attività a più elevato rischio corruzione comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione i provvedimenti adottati, indicando il responsabile di ciascun procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti. L'informazione sugli atti adottati dai dirigenti è agevolata dal sistema informatico di gestione del protocollo e degli atti delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

I dirigenti e i responsabili dei procedimenti rientranti nelle attività a più elevato rischio corruzione informano tempestivamente il proprio diretto superiore, nel caso si trovino in conflitto di interessi, nel caso in cui siano in ritardo nella gestione dei procedimenti stessi o altri casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

I Dirigenti inviano entro il 15 novembre di ogni anno al Responsabile i dati necessari per il monitoraggio di attuazione del Piano, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.2.1.

Il dirigente competente in materia di personale e di procedimenti disciplinari della Giunta regionale comunica annualmente al Responsabile eventuali criticità nell'attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento del personale, denunce concluse con provvedimenti disciplinari, il numero delle sentenze dei Giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate nei confronti dei funzionari del Consiglio regionale per le aree ad elevato rischio corruzione, nonché l'ammontare delle eventuali condanne in riferimento ai fatti corruttivi.

In attuazione dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013, ciascun dirigente rende, annualmente, la dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità.

Il dirigente competente in materia di personale della Giunta regionale trasmette, annualmente, al Responsabile i seguenti dati con riferimento alla situazione alla data del 30 giugno per quel che riguarda:

- le tipologie delle misure adottate per assicurare la tutela del soggetto denunciante illeciti;
- le tipologie di misure adottate nello svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001);
- numero delle sentenze di condanna dei Giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate nei confronti dei funzionari dell'amministrazione per ciascuna area a rischio corruzione individuate dalla legge come obbligatorie e comuni a tutte le amministrazioni, e l'ammontare delle condanne in riferimento a fatti corruttivi relativamente al triennio antecedente.

Non vi sono ulteriori incarichi per cui si debba procedere ai sensi del d.lgs. 39/2013, ossia alle verifiche e controlli di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### 5.6 Monitoraggio:

- **del rispetto dei termini procedurali**

I dirigenti provvedono al monitoraggio annuale del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura e ne danno comunicazione al Segretario Generale, che cura la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale.

Nel caso di mancato rispetto dei termini, il dirigente indica le motivazioni che giustificano il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente l'anomalia.

- **dei rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari**

I dirigenti delle strutture interessate alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere verificano eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della propria struttura, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti della struttura.

Nel caso risultino le relazioni di cui sopra, il dirigente e/o il dipendente, interessato al potenziale conflitto di interesse, si astiene.

I dirigenti comunicano i casi di astensione al Responsabile della prevenzione.

# 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

## 5.7 Formazione

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale. I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, e tenuto conto dell'offerta formativa programmata dalla struttura competente in materia di personale della Giunta regionale.

Nell'ambito del Piano della formazione sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai dirigenti e al personale che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione, come previsto dall'articolo 15 del Codice di comportamento.

Per il Responsabile della prevenzione della corruzione e altro personale, a vario titolo, coinvolto nel processo di prevenzione, vengono previste iniziative formative specialistiche sui temi e sulle tecniche di gestione del rischio.

L'offerta formativa rivolta a tutto il personale privilegerà l'approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012, dei decreti attuativi, del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dei temi dell'etica e della legalità e della Privacy.

Le attività formative possono essere realizzate anche in collaborazione con le competenti strutture della Giunta regionale, nonché nell'ambito di attività promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica-Formez PA. o dalla Scuola Nazionale di Amministrazione o da altre amministrazioni regionali.

Nel corso del **2018** il Consiglio regionale ha organizzato per i propri dipendenti un corso di formazione relativo a «Tutela dei dati personali e gestione della privacy nella P.A. dopo il general data protection regulation (regolamento U.E. 2016/679): metodologie, misure di sicurezza e sanzioni», oltre a diversi momenti formativi incentrati soprattutto sulla tematica della Privacy in ragione dell'entrata in vigore del

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)». In particolare è stata prevista la partecipazione di alcuni dipendenti ai corsi di formazione «Adempimenti e organizzazione per il passaggio al nuovo Regolamento europeo (N. 679/2016)» e «DPO PUBBLICO - Il responsabile per la protezione dei dati nelle pubbliche amministrazioni».

## 5. Le misure per la prevenzione della corruzione

### **5.8 Misure specifiche per la prevenzione del rischio: meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni**

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, oltre alle misure previste nel paragrafo 5, che si applicano a tutte le aree di rischio indicate al paragrafo 4.2, si prevedono le seguenti misure specifiche:

- a) indizione, di norma almeno cinque mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, delle procedure di gara secondo la normativa nazionale e regionale sui contratti;
- b) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa, a cura del soggetto che attesta la regolare esecuzione della prestazione, al dirigente competente in materia di gare e contratti e al Responsabile con indicazione delle ragioni del ritardo;
- c) rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell'acquisizione di servizi e forniture;
- d) applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti esperti delle commissioni di gara delle procedure contrattuali o di concorso per il reclutamento del personale, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili;
- e) ricorso al mercato elettronico e alla centrale di committenza;
- f) introduzione di forme di presa d'atto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti al momento dell'assunzione e dell'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

## 5. Le misure di prevenzione della corruzione

### 5.9 Misure di prevenzione attivate

A partire dall'anno 2013, a far data dalla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, sono state adottate alcune prime misure di prevenzione di seguito indicate:

- richiesta ai dirigenti della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e inserimento di tali dichiarazioni nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale del Consiglio;
- attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio degli atti previsti dal d.lgs. 33/2013.

Tra le misure ulteriori già esistenti rilevano la gestione informatizzata del protocollo informatico, della rilevazione delle presenze del personale e delle procedure stipendiali, della gestione dei beni a magazzino.

Infine, si è provveduto agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010 nonché all'applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.

E' stata inoltre predisposta sul sito internet del Consiglio, sotto la sezione «Amministrazione trasparente», una sezione dedicata all'anticorruzione, dove sono reperibili, oltre al presente Piano, le informazioni che riguardano gli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione.

## 6. Tempi e modalità di adozione e valutazione del Piano

### 6.1 Adozione del Piano e pubblicità

Il Piano è adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base dei risultati della verifica della sua attuazione.

Il Piano e le sue modifiche nonché la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'attuazione del PTCP sono pubblicati **nel sito web nella sezione «Amministrazione Trasparente»** e sono portati all'attenzione di tutto il personale anche via e-mail.

Ai fini dell'attuazione del Piano è assicurata, a cura del responsabile della Prevenzione, la massima diffusione dello stesso, sia all'esterno che all'interno dell'amministrazione.

### 6.2 Valutazione dell'attuazione del Piano

#### 6.2.1 Monitoraggio e flussi informativi

Il responsabile della prevenzione, nella sua attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, riceve le informazioni necessarie e specifiche per assolvere a tale compito da parte dei dirigenti delle diverse aree di competenza che, in qualità di referenti per la corruzione, coadiuvano il Responsabile nell'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012.

In particolare i referenti devono:

## 6. Tempi e modalità di attuazione del Piano

- informare nel minor tempo possibile il responsabile di ogni evento che necessiti di interventi aggiuntivi/correttivi rispetto alle misure previste nel Piano;
- fornire al Responsabile, entro il 15 novembre di ogni anno, tutte le informazioni necessarie alla predisposizione della relazione annuale, in particolare: gli esiti dell'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione di rispettiva competenza, gli esiti del monitoraggio sull'efficacia degli interventi preventivi posti in essere nelle aree a maggior rischio di corruzione, la ricognizione sull'osservanza dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza.

### 6.2.2 Relazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione recante i risultati dell'attività svolta, la trasmette all'Ufficio di Presidenza e ne cura la pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio.

#### 6.2.2.1 Anno 2018

La relazione annuale 2018 del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta, adottata sulla base del modello predisposto dall'ANAC, è stata pubblicata sul sito internet del Consiglio regionale nella sezione «Amministrazione Trasparente/Altri contenuti».

## 6. Tempi e modalità di attuazione del Piano

In particolare dalla relazione risulta che il PTPC possa considerarsi complessivamente attuato, e che le misure poste in essere siano da ritenersi efficaci, anche in considerazione del fatto che la struttura amministrativa del Consiglio regionale non esplica attività di amministrazione attiva, ma, prevalentemente, un'attività di servizio a supporto dell'attività istituzionale tipica nel suo complesso, i cui fruitori sono essenzialmente i Consiglieri regionali. Tale dato emerge anche dalla mappatura dei processi di competenza delle strutture organizzative del Consiglio dalla quale si può constatare come siano relativamente esigui, rispetto al complesso dei processi posti in essere, i procedimenti amministrativi in senso stretto.

## 6. Tempi e modalità di attuazione del Piano

### 6.3 Sinergia tra prevenzione della corruzione, trasparenza, Privacy e performance del Consiglio

La **trasparenza** dell'attività amministrativa del Consiglio regionale rappresenta una misura fondamentale nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in quanto consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. Il Programma triennale (2016-2018) per la trasparenza e l'integrità diventa pertanto, a partire dal 2016, sezione specifica del Piano triennale (2016-2018) di prevenzione della corruzione

Il legislatore nazionale ha peraltro affiancato al concetto di valutazione della Performance dell'ente pubblico il fondamentale principio di **trasparenza**, intesa come accessibilità totale, quale presupposto, nonché al contempo mezzo, per l'attuazione di un controllo esterno sull'operato degli enti pubblici.

Le disposizioni del presente Piano integrano, pertanto, ai sensi della L. 190/2012, gli obiettivi del Piano della performance del Consiglio regionale, al fine di consentire una valutazione non solo del servizio reso dal Consiglio regionale in termini di efficienza e merito, ma anche dell'integrità dello stesso in termini di adozione di tutte le misure necessarie per la **prevenzione dei fenomeni di corruzione** e illegalità nell'azione amministrativa.

In particolare, il punto di raccordo con il Piano della performance 2019-2021 è dato dalla previsione di obiettivi strategici in materia di «Efficienza organizzativa e trasparenza» e «Innovazione tecnologica e partecipazione» come specificato nel precedente paragrafo 5.1.1.3.

Trasparenza, performance, Privacy e prevenzione della corruzione sono pertanto strettamente connessi tra loro e concorrono tutti alla creazione di un'amministrazione pubblica, il cui agire sia interamente conoscibile al cittadino e pertanto dallo stesso sottoposto a valutazione.

## 6. Tempi e modalità di attuazione del Piano

### **6.3.1 Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di trasparenza e rapporti con la privacy.**

Tra i principali istituti di prevenzione della corruzione valorizzati dalla legge n. 190/2012 figura la trasparenza, quale mezzo di controllo sul corretto e imparziale svolgimento dell'azione amministrativa, nonché di verifica dell'accountability della P.A. In quest'ottica la trasparenza risulta, non a caso, integrata in modo organico all'interno del Piano di prevenzione della corruzione.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicità di informazioni e atti sui siti istituzionali delle PP.AA. e il diritto di accesso riconosciuto al cittadino, anche nelle forme dell'accesso civico coniate dalla normativa più recente.

Per una corretta attuazione delle modifiche normative riguardanti la trasparenza proseguirà nel 2019 il percorso formativo iniziato nel 2018 mirato a favorire un cambiamento culturale nella P.A., dove la trasparenza, in quanto strumento essenziale per la prevenzione della corruzione, si concretizza anche attraverso il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione. L'attuazione dei diversi interventi nell'ambito della trasparenza dovrà assicurare, costantemente e gradualmente, che la medesima si traduca in un mezzo per consentire un controllo sul corretto esercizio del potere pubblico e per consentire ai cittadini una partecipazione consapevole ed informata all'attività amministrativa.

## 6. Tempi e modalità di attuazione del Piano

Con particolare riferimento ai rapporti con la privacy, il P.N.A. 2018 precisa che il regime normativo relativo al trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che lo stesso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto A.N.AC. evidenzia che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

## 6. Tempi e modalità di attuazione del Piano



## 7. Gli allegati al Piano di prevenzione della Corruzione

Costituiscono parte integrante del presente Piano i 4 allegati riportanti la Mappatura dei processi a più elevato rischio di corruzione, la Tabella relativa alla Sezione Amministrazione Trasparente contenente l'Elenco degli obblighi di pubblicazione, i Report relativi all'accesso degli utenti al Sito istituzionale del Consiglio regionale (Banche dati, Consiglio in diretta, Mediateca) e quelli relativi all'accesso degli utenti specificamente rivolto ai dati contenuti nella Sezione «Amministrazione Trasparente».